

di quel modo che ricerca gl' importanti bisogni di quel gravissimo Tribunale, et il buon servitio pubblico. Et così sia osservato per l' avenir.

1605, 28 Novembre. In Cons. X.

23 t.º Dovendosi per la importantia dei negozii pubblici che occorrono trattarsi nelli Cons.ⁱ et Collegi nostri procurar con la essecution continua delle leggi in materia della secretezza debita et sommanamente necessaria, non solo che non siano propalate le cose che si trattano, ma che resti ovviato insieme che ne anco dagli indicij possa fuori di essi Cons.ⁱ et Collegi esser penetrato nella cognition delle trattationi, non essendo impossibile, che dal sapersi, che alcuni siano stati cacciati (come spesso occorre nelle cose di Roma) ovvero che straordinariamente alle volte vi sia dato giuramento al Cons.^o o Collegio, si possa con questo lume congietturar quali siano state anco le trattationi,

L' anderà parte, che restando ferme et valide le altre deliberationi in tutte le loro parti alla presente non repugnanti, sia et s' intenda espressamente proibito ad ogni uno il potersi per alcun modo ovvero via imaginabile fuori delle porte di questo Cons.^o, del Senato, o del Collegio, dir o far saper a chi si voglia che lui o altri siano stati cacciati, ovvero che si sia dato al Cons.^o o Collegio giuramento, sotto le istesse pene della vita et della confiscation de beni, che sono statuite contra li propalatori delle materie secrete, da esser tali pene contra li contrafattori (etiam che delli negozii trattati non havessero nel resto palesato cosa alcuna) inviolabilmente eseguite, tanto dalli Capi di questo Cons.^o quanto dagl' Inquisitori di Stato, a' quali s' intendi commessa tale essecutione. Et sia letta la presente parte al Senato, et riletta poi con le altre che ordinariamente sono lette ogni anno a questo Cons.^o, al Senato, et al Collegio ad intelligenza di cadauno. Et non di meno letta, o non letta, haver debba la sua debita essecutione.
